



COMUNE DI NOCI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

INDICE

CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE

1.1 Premessa

1.2 Finalità e contenuti della Nota Integrativa al Bilancio di Previsione

1.3 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

1.4 Equilibri finanziari, principi contabili applicati al bilancio di previsione 2022/2024 e pareggio di bilancio

CAPITOLO 2 – ANALISI DELL'ENTRATA

2.1 Criteri di valutazione dell'entrata

2.2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1 Imposta sugli immobili

2.2.2 Tari

2.2.3 Addizionale comunale Irpef

2.2.4 Canone Unico Patrimoniale

2.2.5 Fondo di solidarietà comunale

2.2.6 Trasferimenti correnti

2.2.7 Entrate extra tributarie

2.2.8 Entrate da vendite di beni e servizi previste per il triennio 2022/2024

2.2.9 Entrate derivanti dalla gestione dei beni

2.2.10 Entrate derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità gestionali

2.2.11 Entrate in conto capitale

2.2.12 Entrate da contributi agli investimenti

2.2.13 Entrate da permessi da costruire

2.2.14 Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata

CAPITOLO 3 – ANALISI DELLA SPESA

3.1 Criteri di valutazione della spesa

3.2 Spese correnti

3.2.1 Fondo crediti dubbia esigibilità

3.2.2. Fondo di riserva

3.2.3 Accantonamenti

3.2.4 Spese di personale

3.2.5 Entrate e spese non ripetitive

3.2.6 Elenco degli interventi programmati per spese di investimenti finanziati col ricorso al debito

3.2.7 Abrogazione limiti di spesa

CAPITOLO 4 – ANALISI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

**CAPITOLO 5 – ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE
DALL'ENTE**

CAPITOLO 6 – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

CAPITOLO 7 – PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

CAPITOLO 8 - CONCLUSIONI

CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al Bilancio di Previsione, ovvero una nota esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La procedura di costruzione del Bilancio di Previsione 2022/2024 è stata elaborata tenendo presente che nella legge di bilancio 2022 non è stata prevista la reiterazione delle risorse straordinarie di derivazione statale stanziata per le annualità 2020 e 2021 per il contrasto all'emergenza pandemica, pertanto è stato costruito ipotizzando una condizione di normalità nell'acquisizione delle risorse di natura tributaria ed extratributaria e nella gestione dei servizi, anche se, la ripresa dei contagi potrebbe portare ad avere ripercussioni finanziarie anche su questo bilancio.

Ad aggravare il quadro economico sociale già segnato dalla pandemia è in corso una forte ripresa inflazionistica legata all'aumento esponenziale del costo dell'energia e del gas che costituisce un elemento di rischio rispetto ai costi dei servizi degli esercizi finanziari 2022/2024.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese obbligatorie e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti cercando di riposizionare le spese non ricorrenti su livelli di maggiore compatibilità rispetto al quadro degli equilibri complessivi. Per la parte entrata, si è tenuto conto, oltre che di valori acquisiti nel 2021 anche delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato (2019), considerato che i valori degli ultimi due esercizi sono ancora condizionati dagli effetti delle misure adottate, sia a livello nazionale che a livello locale, a sostegno dell'economia danneggiata dalla pandemia.

Pertanto, il Bilancio di Previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'Ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

1.2 Finalità e contenuti della Nota Integrativa al Bilancio di Previsione

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'Organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*” (d.lgs. n. 118/2011). Si è operato secondo questi presupposti e con la diligenza tecnica richiesta e, questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli e/o relazioni previste dall'importante adempimento.

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sovrastima delle entrate (rispetto del *Principio n. 9 – Prudenza*). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Nel predisporre questo bilancio si è operato, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalle “*Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 118/2011*” tenendo ben presente che “*(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)*” (d.lgs. n. 118/2011, articolo 3/1). In particolare:

- a) la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari. Si è cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e di stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *Principio n. 13 – Neutralità e Imparzialità*);
- b) il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli “*stakeholder*” è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio (rispetto del *Principio n. 14 – Pubblicità*);
- c) il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del *Principio n. 18 – Prevalenza della sostanza sulla forma*).

Il bilancio persegue le seguenti finalità:

- a) politico - amministrativa in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;

- b) di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- c) di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- d) di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- e) informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'Ente.

1.3 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato d.lgs. n. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili di seguito elencati:

- a) i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *Principio n. 1 – Annualità*);
- b) il bilancio dell'Ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'Amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese; solo in caso di deroga espressamente prevista dalla legge, taluni fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *Principio n. 2 – Unità*);
- c) il sistema del bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa Amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del *Principio n. 3 – Universalità*);
- d) tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *Principio n. 4 – Integrità*).

Gli stanziamenti del bilancio sono stati strutturati in modo da garantire un grado di “coerenza interna” tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione.

Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'Ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo di finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercato una connessione funzionale e, quindi, un adeguato grado di coerenza esterna tra le decisioni di bilancio dell'Ente e le direttive strategiche emanate degli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del *Principio n. 10 – Coerenza*).

Le poste contabili sono state valutate in modo tale da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali ed economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio. L'eventuale cambiamento di criteri consolidati allontanerebbe l'Ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata (rispetto del *Principio n. 11 – Costanza*).

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, è stato messo in risalto nei singoli argomenti della presente Nota Integrativa interessati dal fenomeno. Questo approccio nasce dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo (rispetto del *Principio n. 12 – Comparabilità e verificabilità*).

1.4 Equilibri finanziari, principi contabili applicati al bilancio di previsione 2022/2024 e pareggio di bilancio

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti dei fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *Principio n. 15 – Equilibrio di bilancio*). Gli stanziamenti del bilancio, avendo

carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *Principio n. 16 – Competenza finanziaria*). Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (PEG) è stata formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *Principio n. 17 – Competenza economica*). Le previsioni sui primi due esercizi finanziari sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari Settori, di competenza del Responsabile del Settore Finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili e dei riscontri eseguiti con i Responsabili dei vari Settori. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi finanziari 2022/2024, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- **pareggio finanziario complessivo di competenza**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate (comprensivo dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato) deve essere uguale al totale delle spese (comprehensive dell'eventuale disavanzo di amministrazione);
- il bilancio di previsione deve garantire anche un **fondo di cassa finale non negativo**;
- **equilibrio di parte corrente**, ossia le previsioni di competenza relative alle spese correnti (titolo I delle spese) sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (Titolo IV delle spese), con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono

essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti, al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e all'eventuale utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità (tra cui le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili);

- **equilibrio di parte capitale**, l'equilibrio di parte capitale in termini di competenza finanziaria, è l'equilibrio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'eventuale utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili;

- **equilibrio delle partite finanziarie**, l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

Il bilancio di previsione 2022/2024 del Comune di Noci risulta conforme ai meccanismi che regolano gli equilibri finanziari degli enti locali (articolo 162, comma 6, del TUEL e articolo 40 del d.lgs. n. 118/2011) e i vincoli di finanza pubblica, ad eccezione del pareggio di bilancio che è stato abolito (per effetto del disposto di cui all'art. 1, commi 819 e ss., della legge di bilancio 2019), a decorrere dall'esercizio 2019, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale (n. 247/2017 e n. 252/2017). Ne deriva che, sul piano della programmazione e gestione delle risorse, il singolo Ente non ha l'obbligo di rispettare, né in fase previsionale né a consuntivo, gli equilibri ex articolo 9 della legge n. 243/2012, dovendo invece conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l'utilizzo degli avanzi applicabili del FPV e del debito, come indicato dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018. Tale nozione di equilibrio è stata, da ultimo, declinata alla voce W1 del prospetto "Verifica equilibri" allegato al decreto 1° agosto 2019 "aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118/2011" pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019.

L'eliminazione dei vincoli di bilancio così come delineati fino al 2018 e la definizione dei nuovi equilibri di certo facilita la programmazione e la gestione dell'attività finanziaria degli enti locali, in quanto elimina quelle naturali tensioni che sarebbero emerse a seguito della necessità di dover

rispettare vincoli contabili a volte confliggenti tra loro. Ciò consente agli enti di potersi maggiormente concentrare sul mantenimento degli equilibri finanziari e di cassa previsti dalla contabilità armonizzata e dall'articolo 162, comma 6, del Tuel, il quale prevede che il bilancio di previsione debba chiudere:

- in pareggio finanziario complessivo, cioè con un saldo fra tutte le entrate e tutte le spese pari obbligatoriamente a zero;
- con un saldo di parte corrente in equilibrio (zero o superiore a zero), salvo l'utilizzo di entrate di parte capitale per finanziamento di spesa corrente, previa autorizzazione legislativa;
- con un saldo di parte capitale in equilibrio, anche mediante il suo finanziamento con il surplus di parte corrente.

Dal 2019 il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dalle norme sull'armonizzazione contabile (d.lgs. n. 118/11) e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Il Comune di Noci, con riferimento al vincolo di finanza pubblica, come suindicato in termini di pareggio di bilancio, per gli esercizi finanziari 2022/2024 lo rispetta come di seguito riportato:

Equilibrio bilancio 2022	Entrate	Uscite	Risultato
FPV di parte corrente	155.950,27	0,00	155.950,27
Corrente	11.464.967,82	11.620.918,09	(155.950,27)
FPV di parte capitale	43.310,81	0,00	43.310,81
Investimenti	8.756.937,51	8.800.248,32	(43.310,81)
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi	3.022.500,00	3.022.500,00	0,00
Totale	23.443.666,41	23.443.666,41	0,00
Equilibrio bilancio 2023	Entrate	Uscite	Risultato
Corrente	11.237.304,73	11.237.304,73	0,00
Investimenti	12.615.823,38	12.615.823,38	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi	3.022.500,00	3.022.500,00	0,00
Totale	26.875.628,11	26.875.628,11	0,00
Equilibrio bilancio 2024	Entrate	Uscite	Risultato
Corrente	11.184.204,73	11.184.204,73	0,00
Investimenti	5.880.500,00	5.880.500,00	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00

Servizi per conto terzi	3.022.500,00	3.022.500,00	0,00
Totale	20.087.204,73	20.087.204,73	0,00

e rispetta anche gli ulteriori equilibri di bilancio come da prospetti:

Equilibrio bilancio corrente	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1 entrata	9.987.331,90	9.793.457,50	9.793.457,50
Titolo 2 entrata	562.245,92	528.457,23	475.357,23
Titolo 3 entrata	915.390,00	915.390,00	915.390,00
Risorse ordinarie	11.464.967,82	11.237.304,73	11.184.204,73
FPV di parte corrente	155.950,27	0,00	0,00
Avanzo applicato bilancio corr.	0,00	0,00	0,00
Entrate c/capitale finanziano spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Prestiti finanziano spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	155.950,27	0,00	0,00
Totale	11.620.918,09	11.237.304,73	11.184.204,73
Spese correnti (titolo 1)	11.575.218,09	11.191.604,73	11.138.504,73
Spese correnti assimilabili ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (titolo 4)	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Impieghi ordinari	11.620.918,09	11.237.304,73	11.184.204,73
Disavanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari	0,00	0,00	0,00
Risultato			
Entrate bilancio corrente	11.620.918,09	11.237.304,73	11.184.204,73
Uscite bilancio corrente	11.620.918,09	11.237.304,73	11.184.204,73
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

Equilibrio investimenti	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Entrate in c/capitale	8.756.937,51	12.615.823,38	5.880.500,00
Risorse ordinarie	8.756.937,51	12.615.823,38	5.880.500,00
FPV di parte capitale	43.310,81	0,00	0,00
Risorse straordinarie	43.310,81	0,00	0,00

Totale	8.800.248,32	12.615.823,38	5.880.500,00
Spese in c/capitale	8.800.248,32	12.615.823,38	5.880.500,00
Impieghi ordinari	8.800.248,32	12.615.823,38	5.880.500,00
Spese attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari	0,00	0,00	0,00
Totale	8.800.248,32	12.615.823,38	5.880.500,00
Risultato			
Entrate bilancio investimenti	8.800.248,32	12.615.823,38	5.880.500,00
Uscite bilancio investimenti	8.800.248,32	12.615.823,38	5.880.500,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In materia di previsioni di cassa è assicurato il rispetto di “un fondo di cassa finale non negativo” come da tabella sotto riportata, risultante da previsione del servizio finanziario rimesse alla valutazione dei responsabili di rango apicale dei centri di entrata/spesa:

Fondo cassa iniziale	7.304.252,18
Titolo 1 entrata	13.708.158,65
Titolo 2 entrata	601.868,31
Titolo 3 entrata	1.516.383,77
Totale entrate correnti (A)	15.826.410,73
Spese correnti (B)	14.883.097,30
Rimborso di prestiti (C)	45.700,00
Totale titoli 1e 4	14.928.797,30
Differenza di parte corrente (D = A-B-C)	897.613,43
Entrate in c/capitale	10.816.248,21
Totale entrate in c/capitale (E)	10.816.248,21
Spesa in c/capitale	10.940.972,10
Totale spesa in c/capitale (F)	10.940.972,10
Differenza di parte capitale (G = E - F)	(124.723,89)
Entrate c/terzi	3.039.545,59
Spese c/terzi	3.446.939,80
Fondo di cassa finale	7.669.747,51

CAPITOLO 2 – ANALISI DELL'ENTRATA

2.1 Criteri di valutazione dell'entrata

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed integrate, in casi particolari, da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle singole poste contabili (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico al fine di rendere affidabili tutti i documenti predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza). I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'Amministrazione (rispetto del *Principio n. 5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*). Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del *Principio n. 8 – Congruità*).

Per le previsioni di entrata è stato adottato, in generale, un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base di riferimento le previsioni definitive dell'esercizio 2020, in particolare:

- in merito all'imposta comunale sugli immobili (IMU), l'articolo 1, commi 738 e seguenti della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), a decorrere dall'anno 2020, ha abolito il tributo sui servizi indivisibili (TASI) che è stato riassorbito nella ridefinita disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), il cui presupposto è, analogamente alla TASI ed alla previgente IMU, il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo cui, ai sensi dell'articolo 1 comma 756 della citata legge n. 160 del 2019, il prospetto delle aliquote deve necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione delle aliquote. Quindi, fino a quando non sarà emanato il decreto, gli enti potranno continuare a comportarsi come nel 2020. Per effetto dell'emergenza

sanitaria determinata dal Covid-19, effetti riduttivi sul gettito potranno manifestarsi ad opera dell'esenzione introdotta dall'articolo 78 del D.L. n.104/2020, anche per il biennio 2022/2023, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A fronte di questa esenzione è stato previsto tuttavia un contributo compensativo per ciascuno dei due anni;

- l'istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada e comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Relativamente al nuovo canone patrimoniale, è previsto un gettito corrispondente a quello dei tributi/canoni sostituiti, tenuto conto che, essendo terminato lo stato emergenziale in data 31.03.2022, gli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande ritornano a pagare l'occupazione di suolo pubblico. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 23.05.2022 sono state approvate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale ed è stata prevista, per le categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia, una riduzione del 25% per la sola annualità 2022;

- con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 5 del 29.04.2022 si è preso atto della validazione del PEF da parte di AGER (determina n. 128 del 19.04.2022 di Ager, protocollo n. 5033) e si sono approvate le tariffe TARI e, per la sola annualità 2022, è stata prevista una riduzione del 5% sul versamento della tassa per le sole utenze domestiche;

- per le altre previsioni di entrata si è altresì tenuto conto della sostanziale invarianza delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e dei servizi a domanda individuale rispetto a quelle vigenti nel 2021 (seppur non sia più vigente il "blocco" all'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi, l'Amministrazione comunale ha deciso di non modificare le aliquote e tariffe già in vigore).

2.2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le previsioni relative alle entrate tributarie sono state effettuate tenendo conto di quanto stabilito dal Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico (come la TARI) sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia

prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo (punto 3.7.1);

- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (come l'IMU) sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (punto 3.7.5);

- le entrate tributarie derivanti dalla lotta all'evasione sono accertate sulla base della notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (punto 3.7.6).

L'evoluzione delle entrate tributarie è la seguente:

Descrizione	2020 Rendiconto	2021 Rendiconto	2022 Stanziamanti	2023 Stanziamanti	2024 Stanziamanti
Imposte, tasse e proventi	8.592.754,24	8.768.970,07	8.957.626,00	8.837.626,00	8.837.626,00
Fondi perequativi	784.019,19	919.582,00	1.029.705,90	955.831,50	955.831,50
Totale	9.376.773,43	9.688.552,07	9.987.331,90	9.793.457,50	9.793.457,50

2.2.1 Imposta sugli immobili – La Legge di Bilancio per l'anno 2020 (n. 160/2019) commi 738 e seguenti ha abolito l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha disciplinato la nuova IMU dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. La legge di bilancio 2022 è intervenuta sulla manovra approvata l'anno precedente potenziando temporaneamente la riduzione prevista per i "pensionati esteri". Per l'anno in corso, infatti, i contribuenti non residenti, titolari di pensione estera, per l'unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, non locato o dato in comodato d'uso, versano il 37,5% delle somme dovute (nell'annualità 2021 dovevano versare il 50%).

Un'altra novità dell'IMU 2022 riguarda i coniugi con residenze disgiunte ai quali spetta una sola esenzione: la scelta va fatta nella dichiarazione IMU 2023 da presentare entro giugno. Inoltre, è tornata l'esenzione IMU dal 1° gennaio 2022, per i fabbricati merce dell'impresa costruttrice destinati alla vendita.

Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli godono dell'esenzione IMU anche per l'annualità 2022.

Le aliquote IMU 2022 sono le seguenti:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,55%;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota prevista per gli altri immobili e le aree edificabili con esclusione degli immobili di categoria D: 0,99%;

- aliquota prevista per i fabbricati di categoria D esclusi i D10: 0,96%;

- aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali: 0,08%;

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Premesso quanto sopra, la previsione di entrata per il triennio 2022/2024 viene mantenuta in misura corrispondente alla riscossione effettuata nell'annualità 2021 e prevede il seguente gettito:

Descrizione	2020 Rendiconto	2021 Rendiconto	2022 Previsione	2023 Previsione	2024 Previsione
IMU	3.713.988,59	3.874.107,54	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
Recupero gettito IMU anni precedenti	200.000,00	391.158,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Recupero gettito TASI anni precedenti	100.430,00	137.540,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Riscossione coattiva IMU e TASI	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale	4.014.418,59	4.402.805,91	4.280.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00

L'importo di euro 3.850.000,00 è al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà. Tale gettito viene definito netto in quanto contiene, anche nel 2022, una riduzione di euro 838.700,34 che rappresenta la stima della quota dovuta nel 2022, sulla base della normativa nazionale, dal Comune di Noci per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale. Tale quota viene infatti trattenuta direttamente dallo Stato sul gettito IMU versato dai contribuenti al Comune di Noci.

Relativamente agli stanziamenti inseriti in bilancio inerenti al recupero dell'evasione tributaria si porta a conoscenza che gli avvisi di accertamento IMU e TASI, inerenti il periodo d'imposta 2017, sono in fase di notifica. È stato previsto un accantonamento a FCDE pari ad euro 49.815,00 per il recupero da evasione, tenuto conto che, il gettito stanziato nell'esercizio precedente per recupero IMU e TASI è stato interamente incassato e non sussistono residui attivi.

2.2.2. Tari – Il Comune di Noci, nel novembre 2021, inviava ad Ager, per il tramite del portale dallo stesso predisposto, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022/2025 redatto secondo la nuova normativa vigente. Il gestore dei servizi di Igiene Urbana “Navita Srl” trasmetteva con le stesse modalità suesposte il PEF secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. La procedura di validazione da parte di Ager è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF 2022/2025 ed è stata svolta dalla struttura interna dell’ETC (articolo 7 delibera ARERA n. 363/2021). Invero secondo quanto prescritto dall’articolo 28 del MTR-2 tale verifica ha riguardato:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell’equilibrio economico – finanziario della gestione.

Ager ha proceduto all’esame della proposta del PEF che è stato valutato secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di Arera analizzando, anche, la documentazione trasmessa dal soggetto gestore “Navita Srl” e verificando l’indicazione specifica dei criteri che potessero consentire l’accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta. A seguito della presentazione del PEF da parte dell’Ente e del gestore dei servizi si è avviata un’attività di interlocuzione che ha consentito ad Ager di procedere alla validazione del PEF ex articolo 7 della delibera di Arera n. 363/2021.

Con determina n. 128 del 19.04.2022, protocollo n. 5033, Ager validava il PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025 dell’Ente procedendo alla relativa validazione e, con deliberazione n. 05 del 29.04.2022, l’Organo Consiliare, procedeva alla presa d’atto della validazione del PEF 2022/2025 da parte di Ager approvando, con lo stesso atto, le tariffe Tari per l’annualità 2022 dal quale emergevano costi per euro 3.408.507,00 così ripartiti:

- costi fissi euro 2.197.199,00;
- costi variabili euro 1.241.308,00;
- costi inerenti attività esterne al ciclo integrato euro 40.000,00;

ai quali deve aggiungersi l’importo di euro 29.119,00 riveniente dalla differenza tra il PEF 2020 e quello del 2019, in conformità all’articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, come deliberato dall’Organo Consiliare con atto n. 04 dell’11.03.2021, per un importo finale da iscrivere a ruolo ordinario per euro 3.437.626,00.

2.2.3 Addizionale comunale Irpef - L’addizionale comunale Irpef è prevista dal d.lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l’aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche

differenziandola in funzione dei scaglioni di reddito, nonché introducendo soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. Il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2012 e successivamente modificato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 05/2019. Anche per l'anno 2022 viene applicata l'aliquota unica dello 0,8 per cento con una fascia di esenzione pari ad euro 12.000,00 come stabilito con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 10 del 30.05.2022.. L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli Enti Locali possono accertare l'addizionale comunale per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Descrizione	2020 Rendiconto	2021 Rendiconto	2022 Previsione	2023 Previsione	2024 Previsione
Addizionale Comunale	1.373.986,03	1.292.711,57	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00

Il simulatore del portale del federalismo fiscale stima, per il Comune di Noci, un gettito Irpef da un minimo di euro 1.162.277,00 ad un massimo di euro 1.420.560,77.

L'addizionale comunale incassata nell'esercizio precedente ammonta ad euro 1.293.000,00 circa.

L'entrata in questione sarà, comunque, oggetto di costante monitoraggio nel corso dell'esercizio finanziario 2022, tenuto conto della situazione emergenziale in corso e delle conseguenti riduzioni di PIL nazionale previsto.

2.2.4 Canone unico patrimoniale – La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) all'articolo 1, comma 816 e seguenti, prevedeva che, dal 01.01.2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 ed 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo “canone unico patrimoniale” e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il Comune di Noci, con proprio atto consiliare n. 10 del 31.05.2021 approvava il regolamento per il canone unico patrimoniale ed il regolamento del canone mercatale e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 23.05.2022 approvava le tariffe per l'annualità 2022. Con la stessa delibera si approvava la riduzione del 25% del canone per continuare a sostenere economicamente le seguenti categorie economiche colpite dalla pandemia:

- attività di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed altri esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelateria, pasticcerie ed esercizi similari).

Di seguito le previsioni relative alle predette entrate tributarie:

Descrizione	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Occupazioni* permanenti	50.771,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Occupazioni* temporanee	66.372,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Pubblicità* ordinaria	20.735,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti* pubbliche affissioni	25.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Canone unico patrimoniale	0,00	78.544,30	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale	163.202,63	78.544,30	180.000,00	180.000,00	180.000,00

2.2.5 Fondo di solidarietà comunale - Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2030. Per l'annualità 2022, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è del 60%. I tagli determinati dalle misure di finanza pubblica hanno inciso sul funzionamento del Fondo di Solidarietà Comunale, soprattutto sotto il profilo distributivo delle risorse, la cui dotazione era divenuta del tutto orizzontale, alimentata cioè esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell'IMU propria. Con le ultime tre leggi di bilancio la dotazione del Fondo è stata incrementata con risorse statali di carattere "verticale", che rientrano nell'ambito del sistema di perequazione.

I criteri di ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e successive modificazioni. A tal fine, la norma distingue tra diverse componenti del Fondo:

- la componente ristorativa, costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni per le esenzioni e le agevolazioni IMU e TASI, previste dalla legge di stabilità 2016;
- la componente tradizionale destinata al riequilibrio delle risorse storiche, che viene ripartita tra i comuni delle RSO in parte con criteri di tipo compensativo ed in parte secondo criteri di tipo perequativo, applicati a partire dal 2015;
- somme destinate a finalità correttive della ripartizione stessa del Fondo, a seguito dell'avvio del meccanismo di perequazione delle risorse;
- somme destinate specificamente al finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni in ambito sociale, finalizzate al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, e al potenziamento degli asili nido, nonché all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Tali risorse, inserite nell'ambito del Fondo di Solidarietà Comunale dalla legge di bilancio per il 2021 e rafforzate dalla legge di bilancio per il 2022, vengono ripartite tra i comuni sulla base di criteri perequativi espressamente indicati dalla norma, che fanno riferimento ai fabbisogni standard per le funzioni "Servizi sociali", "Asili nido" ed "Istruzione".

I dati estratti dal sito del Ministero dell'Interno documentano le risorse assegnate al Comune di Noci così ripartite:

- Fondo di Solidarietà Comunale euro 955.831,50;
- Trasferimenti statali Servizi sociali euro 73.874,00;

per un totale di euro 1.029.705,50.

2.2.6 Trasferimenti correnti - Relativamente alle entrate da trasferimenti, per il disposto congiunto del punto 3.6 e del punto 5.2, lettera c), del Principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la scadenza del credito – ovvero l'esercizio finanziario su cui viene imputata l'entrata – coincide con l'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante relativamente ai trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. Ai fini della corretta contabilizzazione dell'entrata, ogni amministrazione pubblica che impegna spese a favore di altre amministrazioni ne deve dare comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'Interno, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle "spettanze" sul sito internet del Ministero stesso. Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche

che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante. Per quanto riguarda, in particolare, i contributi a rendicontazione, costituiti dai trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute (e in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante), l'accertamento avviene:

- per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma;
- per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma). Per i contributi in conto interessi e i contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente, l'imputazione avviene negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuate sulla base del piano di ammortamento del prestito.

L'evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti è la seguente:

Descrizione	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Stanziamanti 2022	Stanziamanti 2023	Stanziamanti 2024
Trasferimenti da P.A.	1.596.351,72	612.712,46	251.751,23	225.957,23	172.857,23
Trasferimenti Amm, Locali	478.473,77	361.567,28	310.494,69	302.500,00	302.500,00
Totale	2.074.825,49	974.279,74	562.245,92	528.457,23	475.357,23

Il dato dei trasferimenti ministeriali del 2020 è influenzato dei trasferimenti Covid-19 ricevuti.

2.2.7 Entrate extra – tributarie - La previsione per le entrate extra-tributarie tiene conto delle disposizioni del Principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 in merito all'accertamento delle entrate. Per le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, la previsione si riferisce al servizio reso all'utenza nell'esercizio di riferimento. Per le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali locazioni e concessioni, la previsione si riferisce ai canoni esigibili nell'esercizio. Di seguito si riporta l'evoluzione delle entrate extra – tributarie:

Descrizione	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Tipologia 100	405.084,84	581.142,36	710.700,00	710.700,00	710.700,00

Tipologia 200	116.137,93	136.344,24	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Tipologia 300	5,51	3,20	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500	111.002,98	39.342,19	39.690,00	39.690,00	39.690,00
Totale	632.231,26	756.831,99	915.390,00	915.390,00	915.390,00

2.2.8 Entrate da vendite di beni e servizi previste per il triennio 2022/2024 - Le tariffe per i servizi comunali a domanda individuale per l'anno 2022 sono state stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 del 26.05.2022 e restano sostanzialmente invariate rispetto a quelle vigenti nell'annualità 2021. Conseguentemente, anche le previsioni di entrata relative a tali servizi sono in linea con quelle relative al precedente esercizio. Relativamente ai servizi a domanda individuale, l'articolo 243, comma 2, del Tuel, impone agli enti locali strutturalmente deficitari – considerando tali, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del Tuel, gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari – che il costo complessivo della gestione di tali servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento del loro ammontare. I costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi e le spese per i trasferimenti. Il Comune di Noci, non trovandosi in condizioni di deficitarietà strutturale – ai sensi del citato art. 242 del Tuel – non ha l'obbligo di garantire la copertura minima con i proventi tariffari del 36 per cento del costo dei servizi a domanda individuale. Il costo è coperto per il 33,77%.

2.2.9 Entrate derivanti dalla gestione dei beni – I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui il servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando la regola generale. Di seguito il prospetto delle previsioni 2022/2024:

Descrizione	Rendiconto 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Proventi parcometro	2.193,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Mensa scuola materna	27.109,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Mensa scuola elementare	8.549,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Servizi Cimiteriali	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Illuminazione votiva	38.046,55	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi	34.802,44	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Concessione loculi cimiteriali	155.955,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	266.657,20	289.300,00	289.300,00	289.300,00

Gli incassi della mensa della scuola materna e della scuola elementare, alla data del 31.05.2022, ammontano rispettivamente ad euro 47.027,00 ed euro 13.690,00.

2.2.10 Entrate derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità gestionali - L'articolo 208 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada sono devoluti agli enti locali quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei medesimi enti. Una quota pari al 50 per cento di tali proventi deve essere destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere; - sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
 - redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
 - svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
 - misure di assistenza e di previdenza per il personale di Polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.

Poiché a fronte delle previsioni di entrata relative ai proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada viene effettuato l'accantonamento, tra le spese, nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) – calcolato secondo i Principi contabili (punto 3.3 del Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) – relativamente alla quota di sanzioni non riscosse, la quota minima obbligatoria dei suddetti proventi da destinare alle finalità di cui al citato articolo 208 del codice della strada viene determinata sull'ammontare dei proventi al netto dell'accantonamento a FCDE. Pertanto, le quote minime da destinare per le predette finalità per il triennio 2022/2024 sono così determinate:

Descrizione	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
Sanzioni violazione CdS	160.000,00	160.000,00	160.000,00
- Quota accantonata FCDE	71.296,00	71.296,00	71.296,00
Sanzioni violazioni nette	88.704,00	88.704,00	88.704,00
Quota minima 50%	44.352,00	44.352,00	44.352,00

Nel bilancio di previsione 2022/2024, i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada, come stabilito dalla delibera n. 69 del 26.05.2022, sono così destinati:

Descrizione	2022	2023	2024
Progetti sicurezza urbana e stradale	6.652,80	6.652,80	6.652,80
Interventi segnaletica, sostituzione, manutenzione	13.305,60	13.305,60	13.305,60
Potenziamento attività controllo, attrezzature, automezzi	13.305,60	13.305,60	13.305,60
Spese educazione stradale	0,00	0,00	0,00
Fondo Perseo	11.088,00	11.088,00	11.088,00
Totale	44.352,00	44.352,00	44.352,00

2.2.11 Entrate in conto capitale - Le risorse di questo genere sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. Di seguito il prospetto della composizione delle entrate in conto capitale:

Entrate in conto capitale	2022	2023	2024
100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200 Contributi agli investimenti	8.289.937,51	12.148.823,38	5.443.500,00
300 Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 Entrate da alienazione di beni	0,00	0,00	0,00
500 Altre entrate in conto capitale	467.000,00	467.000,00	437.000,00

Totale	8.756.937,51	12.615.823,38	5.880.500,00
---------------	---------------------	----------------------	---------------------

2.2.12 Entrate da contributi agli investimenti - Relativamente alle entrate da contributi in conto investimenti, analogamente ai trasferimenti correnti, i Principi contabili (punti 3.6 e 5.2, lett. c), del Principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) stabiliscono che l'imputazione dell'entrata avviene nell'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata con riferimento a queste ultime. Per i trasferimenti ed i contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante. Con riferimento ai contributi a rendicontazione (trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute), in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante, l'accertamento dell'entrata avviene, per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma. Per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, sulla base del cronoprogramma. Le entrate da contributi agli investimenti previste per il triennio 2021/2023 sono così articolate:

Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Contributi Amministrazioni Pubbliche	8.289.937,51	12.148.823,38	5.443.500,00
Totale	8.289.937,51	12.148.823,38	5.443.500,00

Per il dettaglio si rimanda al programma delle opere pubbliche 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10.03.2022.

2.2.13 Entrate da permessi da costruire - In tale tipologia di entrate rientrano i “proventi delle concessioni edilizie” e le relative sanzioni. Nel nostro caso la quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali

per le previsioni di nuove entrate nel 2022/2024. Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base:

- allo strumento urbanistico vigente;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n.380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. Le somme stanziare per ogni annualità del triennio 2022/2024 sono così distinte:

- euro 467.000,00 esercizio 2022;
- euro 467.000,00 esercizio 2023;
- euro 437.000,00 esercizio 2024.

2.2.14 Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata - Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il Fondo Pluriennale Vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il Fondo Pluriennale Vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi

precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in parte capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

La rappresentazione del FPV iscritto in entrata è la seguente:

- FPV di parte corrente euro 155.950,27, si riferisce per euro 63.884,39 a spese per il compenso accessorio del personale dipendente (indennità di risultato ed oneri accessori) e per euro 92.065,88 a spese per legali;
- FPV di parte capitale euro 43.310,81, si riferisce ad opere di Riqualficazione urbana – sistemazione dell'area antistante al parco giochi di via T. Siciliani.

CAPITOLO 3 – ANALISI DELLA SPESA

3.1 Criteri di valutazione della spesa - Come per le entrate, anche le previsioni sulla spesa sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento evitando, nel contempo, sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sull'uscita sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico e questo al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggono inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del *Principio n. 5 – Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità*). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura di "previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario come il fondo di riserva che

garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del *Principio n. 7 – Flessibilità*). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del *Principio n. 8 – Congruità*).

3.2 Spese correnti - Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma, la presente Nota Integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021/2023 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari Responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

L'evoluzione della spesa corrente è di seguito riportata:

Macroaggregato	Rendiconto 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Redditi lavoro dipendente	1.962.638,90	2.315.239,10	2.204.795,00	2.120.695,00
Acquisto di beni e servizi	6.722.271,97	7.520.205,90	7.351.866,93	7.346.727,13
Imposte a carico ente	131.798,59	167.022,29	165.842,00	160.842,00
Trasferimenti correnti	1.131.889,06	400.100,00	399.600,00	399.600,00
Trasferimento tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	935,21	1.454,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive	1.507,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altre spese correnti	169.568,16	1.163.196,80	1.060.500,80	1.101.640,60
Totale	10.120.609,80	11.575.218,09	11.191.604,73	11.138.504,73

Per le uscite di questa natura, in taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione;
- rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- acquisti con fornitura annuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- aggi sui ruoli (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata;
- gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;

- contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;

- oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;

- conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputati all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

-sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Di seguito l'analisi delle spese per missione:

Missioni	Rendiconto 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 1	2.761.089,02	5.276.915,13	7.830.803,60	3.554.843,30
Missione 2	14.787,52	0,00	0,00	0,00
Missione 3	450.664,40	584.402,00	729.902,00	626.902,00
Missione 4	760.851,14	1.465.424,42	3.074.510,00	1.818.010,00
Missione 5	236.345,82	1.467.292,00	1.260.292,00	340.292,00

Missione 6	96.669,06	765.664,81	605.400,00	325.400,00
Missione 7	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 8	1.327.697,75	1.956.073,68	944.445,38	895.622,00
Missione 9	4.306.604,78	5.174.360,15	4.031.600,00	4.071.600,00
Missione 10	356.579,86	997.002,89	1.169.000,00	719.000,00
Missione 12	1.386.907,90	1.229.698,33	1.243.838,13	1.249.698,33
Missione 14	21.231,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 16	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Missione 20	0,00	915.633,00	874.637,00	874.637,00
Missione 50	45.060,95	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Missione 99	1.484.717,30	3.022.500,00	3.022.500,00	3.022.500,00
Totale	13.256.206,72	23.443.666,41	26.875.628,11	20.087.204,73

3.2.1 Fondo crediti dubbia esigibilità - Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio "n", scorrendo di un anno la serie di riferimento.

In particolare la procedura è stata la seguente:

- sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- b) i crediti assistiti da fidejussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale;

- sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto precedente, le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prescrive che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente;

- per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta attenuando l'applicabilità delle percentuali di cui sopra, prevedendo, ai commi 79 e 80, per gli anni 2020 e 2021 la possibilità per gli enti locali di variare il bilancio di previsione 2020/2022 e 2021/2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (riduzione debito commerciale del 10% con riferimento all'esercizio precedente e rispetto dei tempi di pagamento).

Si segnala inoltre che l'articolo 107/bis del D.L. n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono due volte nel calcolo del fondo. La norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione, per il calcolo dell'accantonamento, un'annualità peculiare dal punto di vista delle riscossioni. Il Comune di Noci non ha adottato tale facoltà.

La Commissione Arconet ha inoltre chiarito (faq nr. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione del numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti. In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, per gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento, vengono calcolati secondo la seguente formula:

incassi di competenza es. (X) + incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)/ accertamenti esercizio (X)

Lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità per il triennio 2022/2024, è pari:

- per l'anno 2022, al 100%;
- per l'anno 2023, al 100%;
- per l'anno 2024, al 100%.

In sede di predisposizione del Bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (calcolo media semplice) sono le seguenti:

FCDE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Accertamenti IMU	49.815,00	49.815,00	49.815,00
Tari	698.526,60	698.526,60	698.525,60
Violazioni CdS	71.296,00	71.296,00	71.296,00
Totale FCDE	819.636,60	819.636,60	819.636,60

Per le restanti poste di entrata, considerata la natura delle stesse, l'accertamento sulla base degli incassi effettivi come previsto dai principi contabili applicati, nonché la natura dei debitori (Enti pubblici), non si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori accantonamenti.

3.2.2 Fondo di riserva - Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max. 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), come da prospetto:

	2022	%	2023	%	2024	%
Spese correnti	11.575.218,09		11.191.604,73		11.138.504,73	
Quota minima	34.725,65	0,30	33.574,81	0,30	33.415,51	0,30
Fondo riserva stanziato	35.000,00	0,30	35.000,00	0,31	35.000,00	0,31

3.2.3 Accantonamenti - Il d.lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili, al punto 5.2, lettera h) dell'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad

accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine, la norma prevede la costituzione di un apposito fondo rischi contenzioso. L'importo accantonato in bilancio risulta essere pari ad euro 20.000,00 (esercizi finanziari 2022/2024) e, detto importo, si aggiunge, quale garanzia per eventuali rischi, all'importo di euro 524.698,54 già accantonato e conservato nelle risultanze del rendiconto della gestione 2021.

Gli accantonamenti del triennio 2022/2024 sono i seguenti:

Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione2024
Fondo rischi contenzioso	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Indennità fine mandato Sindaco	2.845,14	2.845,14	2.845,14
Accantonamento adeguamento CCNL	39.740,00	0,00	0,00
Totale	62.585,14	22.845,14	22.845,14

Nel Rendiconto di gestione 2021 risulta accantonato, nel risultato di amministrazione, l'importo di euro 327.752,00 per rinnovi contrattuali dei dipendenti.

Fondo garanzia debiti commerciali – Il fondo di garanzia dei debiti commerciali nasce, o meglio assume particolare rilevanza per gli enti locali, con la legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019). Detto fondo costituisce un accantonamento correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dall'ente, ritardo che viene evidenziato da un raffronto tra piattaforma di certificazione dei crediti e la contabilità finanziaria dell'ente stesso. Gli enti che si trovino nelle situazioni contemplate dal comma 859 della legge n. 145/2018, ovvero:

a) debito commerciale residuo rilevato al 31 dicembre 2021 non ridotto di almeno il 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente; queste misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali;

sono tenuti a iscrivere nella parte corrente del proprio bilancio il FGDC sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente presenta i seguenti indicatori:

- indicatore del tempo medio ponderato di pagamento: 9 giorni;
- indicatore del tempo medio ponderato di ritardo: 6 giorni;
- indice di tempestività dei pagamenti: 23,01 giorni;
- riduzione dell'11,24% dello stock del debito commerciale al 31 dicembre 2021 rispetto all'esercizio precedente.

In considerazione di quanto indicato si è proceduto ad accantonare l'1% dell'ammontare delle spese per acquisto di beni e servizi al netto delle spese finanziate con entrate vincolate, per un totale di euro 40.996,00 come di seguito dimostrato:

Spese destinate acquisto beni e servizi	7.520.205,90
Spese finanziate con specifico vincolo di destinazione	3.178.129,21
Spese finanziate da trasferimenti	211.796,69
Spese finanziate da trasferimenti ARO	30.680,00
Totale	4.099.600,00
FGDC	40.996,00

Con deliberazione di G.C. n. 35 del 27.04.2021 sono state impartite azioni che riguardano le modalità operative finalizzate alla corretta rilevazione dell'evento finanziario con lo scopo di valutare ipotesi organizzative, con diverse possibili articolazioni dei processi di liquidazione, al fine di ridurre le tempistiche correlate al pagamento. Sia al fine di ottimizzare il processo documentale di un atto amministrativo avente rilevanza contabile, sia al fine di migliorare e semplificare il flusso dei dati, si è provveduto a "tracciare" tutto l'iter di redazione ed approvazione dei provvedimenti sottoposti al visto di regolarità contabile individuando gli "attori" coinvolti al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per "processare" una fattura passiva.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 20.04.2022 veniva effettuata variazione di bilancio in esercizio provvisorio per lo stanziamento del FGDC pari ad euro 34.256,93.

3.2.4 Spese di personale – L'articolo 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), nel dettare le disposizioni in tema di "assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", ha parametrato

le capacità assunzionali a quattro valori soglia puntualmente individuati, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Per quanto riguarda i comuni, è previsto che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.”*.

Il Decreto attuativo del 17 marzo 2020 ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. La ratio della norma è chiara *“si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell'ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate, del FCDE [e si] stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell'ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile”* (Corte dei Conti Emilia – Romagna, deliberazione n. 74/2020).

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 26.05.2022 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024 che prevede, per l'esercizio finanziario 2022, l'assunzione a tempo indeterminato di n. 02 dipendenti, categoria “C”, profilo professionale “Istruttori tecnici” e una categoria “D” con profilo professionale di “Assistente sociale”.

Relativamente alle annualità 2023 e 2024 si procederà, successivamente, con adeguamento e aggiornamento dello stesso PTFP, anche in funzione degli strumenti economici e finanziari a disposizione e, conseguentemente, attraverso appositi atti programmatici successivi.

Le attività di verifica della capacità assunzionale sulla base del DPCM del 17 marzo 2020 hanno portato a determinare il seguente fabbisogno del personale per il triennio in esame:

CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI - Aggiornato al DPCM 17 marzo 2020
COMUNE DI NOCI

Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4

Popolazione	18.856
Fascia di riferimento	F
Valore 1° soglia	27,0%
Valore 2° soglia	31,0%

Step 2 - CALCOLO RAPPORTO

		Cod. Intero dei anni integrati	
		U.I. 01.01.2020	U.I. 01.01.2021
SPESE DI PERSONALE		1.962.639,00	1.962.639,00
Redditi da lavoro dipendente		U.I. 01.01.2020	U.I. 01.01.2021
Somministrazione		U.I. 01.01.2020	U.I. 01.01.2021
Quota LSU in carico all'ente		U.I. 01.01.2020	U.I. 01.01.2021
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.I. 01.01.2020	U.I. 01.01.2021
Altre forme di lavoro flessibile		U.I. 01.01.2020	U.I. 01.01.2021
		1.962.639,00	

Rapporto

18,93%

Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA

Limite teorico	2.799.101,34
Margine	836.462,34 Non utilizzare

Step 3b - VERIFICA LIMITE MAX ANNO 2022 (art. 5)

Percentuale massima incremento spesa	19,0%
Spesa di personale da rendiconto 2018	2.380.390
Incremento massimo	452.774,18 Limite da applicare - vedi punto 3b

Step 3c - UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALI RESIDUE DA TURNOVER

Margini assunzionali da turnover ancora disponibili quinquennio 2015-2019	0
---	---

Totale teorico spazi assunzionali	452.274,18
SOMMA DA UTILIZZARE	418.711,34 €

UTILIZZO CAPACITA' 2020	418.711,34 €
UTILIZZO CAPACITA' 2021	264.614,00 €
MAGGIORAZIONE P.O. SOCIOCLULT.	57.790,00 €
Capacità assunzionale potenziale 2022	88.807,34 €

		Cod. Intero dei anni integrati	
		U.I. 01.01.2020	U.I. 01.01.2021
ENTRATE CORRENTI		11.419.663	11.419.663
Entrate rendiconto anno 2021		12.083.830	12.083.830
Entrate rendiconto anno 2019		10.097.866	10.097.866
	Media	11.200.453,00	11.200.453,00
Fondo crediti dubbia esigibilità 2021		833.211	833.211
ENTRATE DA CONSIDERARE		10.367.042,00	

* La capacità assunzionale dell'Ente è pari ad euro 418.711,34 in quanto la sommatoria tra il limite da applicare, pari ad euro 452.274,18 e la spesa di personale 2018 pari ad euro 2.380.390, supera l'importo del valore soglia (euro 2.799.101,34) di euro 33.562,84 come di seguito dimostrato (452.274,18 + 2.380.390,00 - 2.799.101,34 = 33.562,84)
 Si precisa che tutti i valori indicati sono al netto dell'IRAP.

Dall’elaborazione della tabella suindicata emerge che il Comune di Noci si attesta tra i Comuni virtuosi visto che il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti è pari al 18,93% collocandosi al di sotto del primo valore soglia della fascia di riferimento che è pari al 27%. Pertanto, collocandosi al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DPCM, l’ente può incrementare – ai sensi dell’articolo 5 del citato DPCM – la spesa di personale in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo di Revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’articolo 2 del DPCM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica. L’Ente può incrementare la spesa di personale solo entro il valore calmierato di cui alla Tabella 2 del DPCM come previsto dall’articolo 5. Dai conteggi effettuati emerge:

1) **Incremento teorico disponibile** - Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, fino al raggiungimento della soglia massima della Tabella 1 del DPCM, sulla base del rapporto tra spesa di personale/entrate correnti è il seguente:

$$10.367.042,00 * 27\% = 2.799.101,34 - 2.380.390,00 = 418.711,34$$

(media entrate correnti al netto del FCDE * percentuale tabella 1 della fascia di riferimento) meno (spese personale 2018 al netto di Irap);

2) **Incremento calmierato** – Il legislatore, per il periodo 2020/2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, pertanto l’incremento calmierato è il seguente:

$$2.380.390 * 19\% = 452.274,18$$

(spesa di personale 2018 * percentuale tabella 2 della fascia di riferimento – annualità 2021) = valore calmierato per fascia demografica dell’Ente.

La Circolare del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. l’11 settembre 2020, contenente alcuni indirizzi applicativi, chiarisce che la percentuale massima di incremento della spesa di personale, successiva all’anno 2020, è “**incrementale**” nel senso che, ciascun valore percentuale, assorbe quello individuato per le annualità precedenti;

3) **Incremento effettivo** – Per il calcolo dell’effettiva capacità assunzionale devono essere sottratti, dall’importo di euro 418.711,34, le assunzioni effettuate nelle annualità 2020 e 2021:

Capacità assunzionali annualità 2022	418.711,34
Assunzioni annualità 2020	264.614,00
Assunzioni annualità 2021	57.790,00

Maggiorazione P.O. settore socioculturale	6.500,00
Capacità assunzionali effettive 2022	89.807,34

L'ente rispetta il limite della spesa media del personale del triennio 2011/2013 come di seguito dimostrato:

	Media 2011/2013	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	2.968.959,77	2.315.239,10	2.204.795,00	2.120.695,00
Spese macroaggregato 103	56.285,74	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102*	199.194,87	167.022,29	165.842,00	160.842,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	3.224.440,38	2.482.261,39	2.370.637,00	2.281.537,00
(-) Componenti escluse (B)	306.841,78	264.815,86	254.975,86	194.975,86
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	2.917.598,60	2.217.445,53	2.115.661,14	2.086.561,14
	Anno	Spesa personale	Differenziale	
	2022	2.217.445,53	700.153,07	
	2023	2.115.661,14	801.937,46	
	2024	2.086.561,14	831.037,46	

*al netto dell'Irap Amministratori

Componenti escluse	2022	2023	2024
Categorie protette	175.655,86	175.655,86	175.655,86
Personale gestione ARO	19.320,00	19.320,00	19.320,00
Rinnovi contrattuali	39.740,00	0,00	0,00
Lavoro straordinario referendum	30.100,00	0,00	0,00
Lavoro straordinario amministrative	0,00	60.000,00	0,00
Totali	264.815,86	254.975,86	194.975,86

3.2.5 Entrate e spese non ripetitive - Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

Descrizione	Entrata	Descrizione	Spesa
Imu accertamenti	150.000,00	Oneri straordinari	26.351,80
Tasi accertamenti	100.000,00	Fondo contenzioso	20.000,00
Violazioni CdS	160.000,00	Aggi e spese riscossione coattiva	60.000,00

Violazioni regolamenti	5.000,00	FCDE	121.111,00
Riscossioni coattive	180.000,00	Rinnovi contrattuali dipendenti	39.740,00
		Spese covid	6.000,00
		Spese vincolate 50% CdS	44.352,00
Totale	595.000,00	Rimborso tributi	6.000,00
		Restituzione entrate diverse	1.000,00
		FGDC	40.996,00
		Aggio e rimborsi cds	2.000,00
		Rimborso spese notifiche	1.000,00
		Carta archeologica	24.000,00
		Aumento energia pubblica illuminazione	103.188,00
		Aumento energia immobili comunali	96.500,00
		Aumento gas	52.510,00
		Totale	644.748,80

Dalla tabella succitata emerge che l'Ente rispetta il principio secondo cui entrate di natura straordinaria debbano finanziare spese correnti di eguale natura.

3.2.6 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10.03.2022 è stato adottato il programma triennale 2022/2024 e l'elenco annuale delle opere pubbliche 2022 cui si rimanda per un approfondimento degli interventi programmati. Nel triennio 2022/2024 la spesa in c/capitale è così finanziata:

Tipologia	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2	8.800.248,32	12.615.823,38	5.880.500,00
Totale spesa investimenti	8.800.248,32	12.615.823,38	5.880.500,00

Tipologia	2022	2023	2024
Contributo pubblici agli investimenti	8.333.248,32	12.148.823,38	5.443.500,00
Entrate in c/capitale	467.000,00	467.000,00	437.000,00
Totale	8.800.248,32	12.615.823,38	5.880.500,00

Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento dell'Ente è il seguente:

Esposizione per interessi passivi	
Entrate correnti penultimo anno precedente	12.083.830,18

Limite impegno di spesa interessi passivi (10%) – articolo 204 Tuel	1.208.383,02
Interessi passivi su mutui in ammortamento al 01 gennaio 2022	1.454,00
Importo impegnabile per interessi passivi su nuovi mutui	1.206.929,02

L'evoluzione dell'indebitamento dell'Ente è il seguente:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	261.013,17	192.509,13	146.809,13	101.109,13	55.409,13
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	68.504,04	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	192.509,13	146.809,13	101.109,13	55.409,13	9.709,13

Gli oneri finanziari per ammortamento ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	1.167,84	935,21	1.454,00	1.000,00	1.000,00
Quota capitale	68.504,04	45.060,95	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Totale fine anno	69.671,88	45.996,16	47.154,00	46.700,00	46.700,00

3.2.7 Abrogazione limiti di spesa.

Si evidenzia che la legge 157/2019 di conversione del DL 124/2019 (art. 57 comma 2) ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 7 del DL 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20 per cento della spesa dell'anno 2009 (articolo 6, comma 8 del DL 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9 del DL 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 12 del DL 78/2010);
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 13 del DL 78/2010);
- l'obbligo di riduzione del 50 per cento della spesa, rispetto a quella sostenuta nel 2007, per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1 del DL 112/2008);

- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (articolo 5, comma 2 del Dl 95/2012);

- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (articolo 2, comma 594, della legge 244/2007).

CAPITOLO 4 – ANALISI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'Ente non ha in essere strumenti finanziari derivati.

CAPITOLO 5 – ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti o di altri soggetti pubblici o privati.

CAPITOLO 6 – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 45 del 10.12.2021 l'Ente deliberava la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute con le seguenti determinazioni:

Società	Partecipazione	Servizi erogati	Mantenimento/alienazione
Terra dei Trulli Barsento Scarl	Diretta al 2,15%	Pianificazione, innovazione ed organizzazione del territorio per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agro alimentari	Mantenimento quota
Aita in liquidazione Scarl	Diretta al 28,33%	Servizi di sostegno alle imprese	Cancellata CCIAA
Patto territoriale Polis Scarl	Diretta al 6,45%	Partecipazione bandi per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate allo sviluppo del territorio	Mantenimento della quota
Murgia Sviluppo Scarl	Diretta al 4,12%	Gestione attività SUAP	Mantenimento della quota

CAPITOLO 7 – PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indici previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti Locali. Il significato di questi valori è di fornire agli Organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli Enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di otto indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'Ente (sette sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività. La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile. La situazione come più sotto riportata e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Rendiconto 2019	Entro soglia	Fuori soglia
Incidenza spese rigide su entrate correnti	✓	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive correnti	✓	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	✓	
Sostenibilità debiti finanziari	✓	
Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	✓	
Debiti riconosciuti e finanziati	✓	
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento	✓	
Effettiva capacità di riscossione	✓	

CAPITOLO 8 - CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (d.lgs. n. 118/2011)", applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti

rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti in entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata". Le entrate sono state attentamente valutate come l'accantonamento del rispettivo fondo crediti di dubbia esigibilità. I fenomeni con andamento pluriennale sono stati descritti ed analizzati in ogni loro aspetto fornendo le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio contabile. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge e non riportate nel documento di programmazione principale sono state riprese e sviluppate nella presente Nota Integrativa, fornendo una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'Ente Locale.